
La tutela del Made in Italy: normativa

TREVISO – 23 11 2023 CONFINDUSTRIA

Avvocato Matilde Baratta

Studio Legale

Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta

Made in Italy

Finalità duplice

1. contrasto alle false/fallaci indicazioni di origine (consumatore)
2. Tutela di interessi economici nazionali e comunitari (società)

Il Made In indica l'origine e la provenienza geografica, cioè identifica la nazionalità «economica» (paese di produzione) di un prodotto e lo segue nella fase di commercializzazione.

Una complessa normativa riconosce e tutela il diritto del consumatore su una corretta informazione relativa all'identità del prodotto, sia in fase di commercializzazione all'interno dello stato che in fase di importazione – esportazione.

Origine non preferenziale: normativa

***Regolamento UE - N. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione
CDU - artt. 59/60 (RD 2446/2015 e successivi regolamenti integrativi)***

Stabilisce e disciplina:

- Le regole di determinazione dell'origine geografica delle merci
- Le Informazioni Vincolanti in materia di Origine (I.V.O.)

Il riferimento è sia alle merci in importazione nel territorio comunitario, che a tutte le merci prodotte nel territorio stesso (sia immesse in consumo che destinate all'esportazione).

Origine non preferenziale: criteri di individuazione

REGOLA GENERALE:

i prodotti o le merci acquisiscono l'origine del paese o territorio in cui sono interamente ottenuti.

Le merci o i prodotti la cui produzione si realizza in due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese che contribuisce con "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 60 CDU).

Le operazioni di lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari, affinché possano acquisire l'origine non preferenziale, sono indicate precisamente nei regolamenti delegati.

Merci: in importazione/esportazione/immissione in consumo

Origine non preferenziale

1. Merci ottenute interamente in un unico Paese (regola generale)
2. Merci la cui ultima lavorazione o trasformazione prevalente sia stata ottenuta in un unico Paese, con processo economicamente giustificato.

Il risultato consiste nella fabbricazione di un prodotto nuovo o in una fase sostanziale della fabbricazione, avuto riguardo anche al valore economico dei componenti o della lavorazione stessa.

Trasformazione prevalente

Le operazioni minime (art. 34 RD)

- Alcune operazioni non devono mai essere considerate lavorazioni o trasformazioni sostanziali, economicamente giustificate. Necessaria l'assenza delle operazioni minime analiticamente indicate dalla norma, che se riscontrate, comportano l'esclusione *iuris et de iure* della sussistenza dei due requisiti indicati.
 - presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
 - apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi o segni distintivi;
 - la semplice riunione di parti di prodotto allo scopo di formare un prodotto completo;
 - lo smontaggio o il cambiamento di uso

Trasformazione prevalente

Corte di Giustizia UE C-260/08 del 10.12.2009, sebbene sia resa con riferimento alla previgente normativa doganale, reca principi applicabili anche nel contesto delle disposizioni dell'art. 60 CDU, stabilendo i seguenti canoni interpretativi:

- **Rilevanza della peculiarità del prodotto ottenuto** (quanto a composizione e proprietà) rispetto alle caratteristiche presenti prima della lavorazione / trasformazione;
- **irrilevanza delle operazioni che modificano l'aspetto esteriore** del prodotto e che ne lasciano sostanzialmente inalterate le caratteristiche essenziali.

Trasformazione prevalente

Dogane - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

1.1) Regole primarie.

Le regole primarie sono generalmente associate alla modifica della classificazione tariffaria del prodotto ottenuto dalla lavorazione/trasformazione ma sono anche contemplate regole specifiche connesse con le caratteristiche del processo produttivo (es. per i tessili).

1.2) Regole secondarie.

Solo nel caso in cui non sia possibile attribuire l'origine non preferenziale sulla base della regola primaria si ricorre alla regola residuale. In via generale, le regole residuali riconducono l'origine non preferenziale al paese in cui ha origine la maggior parte dei materiali utilizzati nella lavorazione, come stabilito in base al valore o al peso degli stessi a seconda della tipologia di prodotto.

Lavorazione/trasformazione prevalente: mix di criteri oggettivi e soggettivi

"L'ampia locuzione utilizzata dal legislatore euro-unitario e la mancanza di una disciplina esaustiva delle lavorazioni/trasformazioni ritenute sostanziali, comportano la necessità di un'analisi delle situazioni caso per caso e in base “agli elementi disponibili” di natura fattuale o indiziaria"

(Dogane, luglio 2018).

...

Normativa

1. **Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891 reso esecutivo in Italia con DPR n. 865/1950** (ratificato in Italia con Legge n. 676/1967 – Disposizioni applicative: DPR n. 656/1968)
2. **Legge finanziaria 2004 (n. 350/2003): art. 4, comma 49, 49 bis, 49 ter ..**
3. **Codice penale: art. 517**
4. **Art. 16 D.L. 135/2009, convertito nella Legge 166/2009 introduce:**
 - **Falsa indicazione 100% Made in Italy**
5. **Decreto legislativo 231/2001 (Responsabilità amministrativa persone giuridiche)**

Accordo di Madrid

Prima norma in materia

- *Art. 1: Qualsiasi prodotto recante una **falsa o ingannevole indicazione di provenienza**, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, **sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi**.*
- *Art. 2: Il sequestro sarà eseguito a cura dell'**Amministrazione delle dogane**, che ne avvertirà immediatamente l'interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo; tuttavia il **Ministero pubblico, o qualsiasi altra autorità competente**, potrà chiedere il sequestro sia a domanda della parte lesa sia d'ufficio; la procedura seguirà allora il suo corso ordinario.*
- *Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito.*
- *Art. 3: Le presenti disposizioni **non escludono** che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.*

L'accordo attualmente applicabile a tutte le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa nazionale che tutela solo il Made in Italy, quindi sostanzialmente false o fallaci origini di uno dei Paesi firmatari

D.P.R. 26 febbraio 1968 n. 656

norme applicative dell'accordo di Madrid

- Art. 1 - Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una **falsa o fallace indicazione di provenienza** sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti **uffici doganali** che ne danno immediatamente notizia all'**Autorità Giudiziaria** e agli interessati.
- Art. 2 - qualora gli interessati abbiano **provveduto alla regolarizzazione** prevista dall'Art. 2 dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, ..., e siano trascorsi **sessanta giorni** dalla data della comunicazione all'Autorità Giudiziaria senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire la merce agli interessati.

La normativa nazionale

Interviene:

- *Fase di presentazione in Dogana per immissione in consumo;*
- *Fase di commercializzazione.*

Oggetto:

- *False e fallaci indicazioni d'origine;*
- *Uso di marchi aziendali che traggano in inganno rispetto all'effettiva origine estera dei prodotti.*

Art. 4, comma 49, legge n. 350/2003

- *L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti **false o fallaci indicazioni di provenienza** costituisce reato ed è punita ai sensi dell'**articolo 517 del codice penale**.*
- *Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.*
- *Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica, nonché per l'esportazione.*

Fattispecie penali ex art. 4, comma 49, L. 350/2003

1. **FALSA INDICAZIONE DI PROVENIENZA (made in Italy);**
2. **FALLACE INDICAZIONE DI PROVENIENZA (bandiera o altro che oscura l'origine...);**
3. **?? FALLACE O FUORVIANTE USO DI MARCHI AZIENDALI (ingannevoli, ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali – v. D. Lgs. 146/2007) (bandiera + marchio)**

Fattispecie penali ex art 16 D.L. 135/2009

1. **FALSA INDICAZIONE DI PRODOTTO INTERAMENTE ITALIANO (100% made in, full made in, 100% Italia...) - aumento pena di 1/3**

Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 22/12/2016 n. 54521

Falsa

- Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine.

Fallace

- Uso di segni, figure o quant'altro possa indurre a ritenere che il prodotto sia d'origine italiana, **anche se è indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti** (es. Bandiera italiana, Colosseo, Italian Style, nome e indirizzo dell'azienda italiana), se questa è oscurata, poco visibile, non individuabile con esame sommario.

Uso ingannevole del marchio?

D.L.vo 146/2007

- Ai sensi dell'art. 22 del **Codice del consumo**, è considerata **ingannevole** una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, **omette informazioni rilevanti** di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e **induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso**.
- Una pratica commerciale è altresì considerata un'**omissione ingannevole** quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui sopra, tenendo conto degli aspetti suddetti, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risulti già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Art. 517 codice penale

Sanzioni

“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

*"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a **due anni** o con la multa fino a ventimila euro".*

Art. 4, comma 49 bis, legge n. 350/2003 (D.L. 135/2009)

“Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000”.

Uso fallace o fuorviante di marchi

Uso di marchio aziendale da parte del titolare o del licenziatario che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza indicazioni precise ed evidenti sull'origine estera del prodotto e senza attestazione che le informazioni verranno rese in fase di commercializzazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Requisiti:

- Marchio
- Assenza di indicazione di origine
- Uso finalizzato a ricondurre l'italianità
- Assenza di attestazione su informazioni integrative successive

Possibili rimedi

- **REGOLARIZZAZIONE**
- Differimento delle informazioni sull' origine alla fase di commercializzazione.

Possibile regolarizzazione delle merci su richiesta e a spese del contravventore (asportazione del made in Italy, dei marchi aziendali, dei segni, delle figure fallaci o fuorvianti, esatta indicazione d'origine).

- **Attestazione come allegata**

Possibili rimedi

Art. 4 comma 49, L. 350/2003

"La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica".

Uso del marchio

- Responsabilità penale
- Condotta commissiva e pratiche commerciali ingannevoli
- Responsabilità amministrativa
- Condotta omissiva: mancanza di indicazioni sull'origine estera

Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 22/12/2016 n. 54521

Art. 4, comma 49 ter L. 350/2003

«È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.»

Circolare MISE (ora MIMT) n. 124889/2009

Circolare esplicativa sull'art. 4 comma 49-bis L. 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dall'art. 16 D.L. 25 settembre 2009, n. 135.

Circolare Dogane n. 155971/2009 su Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 124898 del 9/11/2009 sull'art. 4 comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dall'art. 16 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135. Diramazione e ulteriori istruzioni.

Circolare Mise

richiamo all'art 16 DL 135/2009 che abroga l'art. 17, comma 4, L. 99/2009

- L'art. 17, comma 4, della legge 99/09 considerava *«fallace indicazione l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia... senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione...»*
- L'art. 16 D.L. 135/09 ha abrogato la suddetta disposizione, stabilendo che il prodotto o la merce sia accompagnata da *"indicazioni precise ed evidenti... o comunque sufficienti... ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto... "*.

Circolare Mise

richiamo all'art 16 DL 135/2009 che abroga l'art.17, comma 4, L.99/2009

«Al riguardo, è fatto obbligo ai soggetti interessati, (titolari o licenziatari di marchi), di accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con:

- indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto;
- un'attestazione, circa le informazioni - che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione - sulla effettiva origine estera di prodotti o merci.»

Circolare Mise

possibili riduzioni dei rischi

1. Dare una corretta informazione al consumatore
2. Accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con una appendice informativa.

Tale appendice informativa può concretizzarsi, a titolo meramente esemplificativo, in una delle seguenti diciture:

- prodotto fabbricato in;
- prodotto fabbricato in Paesi extra Ue;
prodotto di provenienza extra Ue;
- prodotto importato da Paesi extra Ue;
prodotto non fabbricato in Italia.

Circolare Mise

possibili riduzioni dei rischi

Ulteriori indicazioni operative

La prescritta indicazione dell'origine non italiana dei prodotti va inserita dove trovano abitualmente posto le indicazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti stessi, in modo conforme alla prassi del settore e alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati (purché comunque in modo distinto dalle altre indicazioni), così da poter essere **percepita chiaramente dal pubblico**.

Tale indicazione non dev'essere necessariamente incorporata nel prodotto, ma può anche essere inserita in elementi amovibili come *hang-tags* o simili, anche aggiunti dopo l'importazione, dal momento che, per il rispetto della norma, è considerato sufficiente che l'origine non italiana sia specificata al consumatore in sede di commercializzazione, ciò dovendo in tal caso essere dichiarato dal titolare o licenziatario del marchio all'atto dell'importazione.

Responsabilità dell'Ente

Decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (Responsabilità dell'Ente)

Articolo 25 bis .1 - Delitti contro l'industria e il commercio (*In vigore dal 15 agosto 2009*)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Procedura, sequestro e sanzioni amministrative

CPP
689/1981

DISSEQUESTRO ARCHIVIAZIONI
SOLUZIONI!

Avv. Castiglioni



Avv. Matilde Baratta

***Studio Legale
Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta***

Viale Bianca Maria, 25
20122 – Milano

Tel. +39 02 7639 0313 +39 02 7631 0867
Fax +39 02 795 218

Mobile +39 333 7672004

matilde.baratta@cbmld.com

segreteria@cbmld.com